



Bruxelles, 3.9.2018
COM(2018) 606 final

2018/0316 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 ha istituito l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia¹, comunemente nota come eu-LISA, al fine di garantire la gestione operativa del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema di informazione visti (VIS) e di Eurodac ed eventualmente la preparazione, lo sviluppo e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, solo se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi basati sugli articoli da 67 a 89 del TFUE. Il sostegno tecnico al canale sicuro di trasmissione elettronica separato, noto come DubliNet, istituito in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, che le autorità degli Stati membri competenti per l'asilo utilizzano per lo scambio di informazioni sui richiedenti protezione internazionale, è stato trasferito dalla Commissione a eu-LISA mediante l'accordo sul livello dei servizi del 31 luglio 2014. A seguito dell'entrata in vigore, il 29 dicembre 2017, del regolamento (UE) 2017/2226², l'Agenzia è ora responsabile dello sviluppo e della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES). L'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1077/2011 dispone che *“Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.”* I paesi cui si fa riferimento nell'articolo 37 sono Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein (di seguito “paesi associati”).

La partecipazione dei paesi associati ai lavori dell'Agenzia è un passo necessario, vista la loro partecipazione all'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac e a Dublino, nonché la loro partecipazione a sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. Per questo motivo, il 29 febbraio 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, dall'altra, sulle modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il 24 luglio 2012 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein su un accordo sulle modalità di partecipazione di questi paesi all'Agenzia.

I negoziati si sono svolti congiuntamente con tutti i paesi associati. Vi sono stati diversi cicli negoziali. Con lettera del 21 aprile 2016 il direttore generale della direzione generale per la Migrazione e gli affari interni ricordava ai paesi associati che, affinché l'accordo potesse essere siglato, la Norvegia e la Svizzera dovevano formalmente accettare il regolamento (UE) n. 1077/2011, ai sensi dei pertinenti accordi di associazione. L'11 aprile 2017 la Svizzera ha

¹ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

notificato al Consiglio di aver completato l'iter costituzionale previsto per l'accettazione del regolamento (UE) n. 1077/2011. Il 16 agosto 2017 la Norvegia ha notificato al Consiglio di aver completato l'iter costituzionale previsto per l'accettazione del regolamento (UE) n. 1077/2011. È stato pertanto necessario adeguare il progetto di accordo, tra l'altro per adattare il testo dopo l'entrata in vigore del regolamento EES e per includervi i futuri sistemi relativi a Dublino.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Il testo definitivo del progetto di accordo è stato siglato il 15 giugno 2018.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal legislatore nell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1077/2011 e dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

Il progetto di accordo prevede la piena partecipazione dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein alle attività dell'Agenzia [articolo 1], la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia con diritto di voto limitato su determinate decisioni [articolo 2], la rappresentanza nei gruppi consultivi dell'Agenzia con diritto di voto limitato sulle decisioni di cui all'articolo 2 [articolo 3], i contributi finanziari annuali della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein al bilancio dell'Agenzia, consistenti, per quanto riguarda SIS, VIS, DubliNet ed EES, in un importo annuo calcolato in riferimento al loro PIL ed espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati che partecipano ai lavori dell'Agenzia e, per quanto riguarda Eurodac, in un importo annuo in percentuale fissa (specifica per ciascun paese associato) degli stanziamenti di bilancio pertinenti per l'esercizio finanziario [articolo 4 e allegato I]. Il progetto di accordo definisce lo status giuridico dell'Agenzia in Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein [articolo 5], la responsabilità dell'Agenzia nei confronti dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein [articolo 6], il riconoscimento da parte dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein della competenza della Corte di giustizia per quanto riguarda l'Agenzia [articolo 7], i privilegi e le immunità dell'Agenzia in Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein e la deroga allo statuto del personale che consente ai cittadini di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein di essere assunti a contratto dall'Agenzia [articolo 9]. Il progetto di accordo contiene, infine, disposizioni in materia di lotta contro le frodi [articolo 10], risoluzione delle controversie [articolo 13], entrata in vigore [articolo 14] e validità ed estinzione [articolo 15].

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata a norma dell'articolo 74, dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 85, paragrafo 1, dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 88, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218 del TFUE.

Essa costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

La competenza dell'UE a concludere il presente accordo è espressamente prevista dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1077/2011, che dispone che conformemente alle

pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'Agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen e alle misure relative a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.

L'approvazione del Parlamento europeo è necessaria per la conclusione del presente accordo a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).

L'accordo consentirà la partecipazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein alle attività dell'Agenzia, con diritti di voto limitati, e garantirà adeguati contributi finanziari all'Agenzia.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 4 e l'allegato I del progetto di accordo contengono le disposizioni riguardanti i contributi finanziari annuali dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein al bilancio dell'Agenzia.

5. CONCLUSIONE

Alla luce dell'esito summenzionato dei negoziati, la Commissione propone che, dopo aver ricevuto l'approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio approvi l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2018/XX del Consiglio del {...} l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stato firmato da {...} il {...} con riserva della sua conclusione.
- (2) Come specificato nel considerando 33 del regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³, il Regno Unito partecipa al regolamento ed è da esso vincolato. L'Irlanda ha chiesto di partecipare al predetto regolamento a seguito della sua adozione in conformità del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (protocollo sull'*acquis* di Schengen) e del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Detti paesi dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 37, del regolamento prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.
- (3) Come specificato al considerando 32 del regolamento (UE) n. 1077/2011, la Danimarca non partecipa al regolamento stesso né è da esso vincolata. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione. Dato che la presente decisione, nella misura in cui si riferisce al sistema di informazione Schengen (SIS II), istituito dal

³ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio⁵, al sistema di informazione visti (VIS), istituito con decisione n. 2004/512/CE del Consiglio⁶, e al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, si basa sull'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del summenzionato protocollo, la Danimarca decide entro sei mesi dall'adozione della presente decisione se intende recepirla nell'ordinamento interno. A norma dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino⁸, la Danimarca deve notificare alla Commissione se intende o no attuare il contenuto della presente decisione per quanto concerne Eurodac e DubliNet,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare a norme dell'Unione lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

⁵ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

⁶ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁷ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

⁸ GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.